



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA MARINA

TARANTO

Condizioni Generali facente parte integrante dell'ordine di stipula sul MEPA

R.D.O. n. **6484001** per Ripristino efficienza-funzionalità del ponte girevole

mediante intervento correttivo compreso sostituzione parti-componenti. I.D.

4196. Cap. 4386 PG 4 E.F. 2026. UEP 1325/2026/3956 UEE 97653. CIG.

BCE2C5FF1A.

A) Ammontare della presatazione	€	9.480,00
--	----------	-----------------

B) dedotto l'esonero cauzionale del 1,00 %	€	94,80
---	----------	--------------

C) Imponibile (A - B)	€	9.385,20
------------------------------	----------	-----------------

D) I.V.A. 22%	€	2.064,74
----------------------	----------	-----------------

E) Importo dell'Appalto (G+H)	€	11.449,94
--------------------------------------	----------	------------------

Aggiudicatario: **OFFICINE JOLLY S.R.L.U**

PREMESSO CHE:

- con l'Atto Autorizzativo nr. 292 del 03/09/2026 questa Direzione del

Genio per la Marina Militare ha affidato, per l'appalto dei medesimi

lavori, una gara con procedura di affidamento ai sensi dell'art. 50 comma

1 lett. a) del D.Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36, sulla base del Capitolato

speciale completo di allegati;

- a seguito della suddetta procedura esperita presso Marigenimil TA, il

giorno 07 (sette) Settembre 2026 e che in pari data, con Verbale nr. 77,

veniva deliberata ed approvata l'aggiudicazione con prezzo da

considerarsi fisso ed invariabile all'Appaltatore, per un importo

	complessivo di € 9.385,20 (novemilatrecentoottantacinque/20), oltre ad €	
	2.064,74 (duemilasessantaquattro/74) per aliquota IVA al 22% da versare	
	all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014	
	- con Atto Dispositivo n. 295 del 07/09/2026 viene impegnata la somma	
	per il predetto incarico e conseguenti oneri;	
	TUTTO CIO’ PREMESSO	
	le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente	
	narrativa che forma parte integrante del presente atto negoziale, convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto	
	L’appaltatore, ritenendo congrui i prezzi di cui al successivo art. 3, si obbliga	
	ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo,	
	con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed	
	incolumità i lavori appaltati e ad osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le	
	prescrizioni e le condizioni contenute nel presente Atto nonché nel relativo	
	capitolato speciale, che viene allegato al presente atto formandone parte	
	integrante e sostanziale.	
	ARTICOLO 2 – norme regolatrici dell’atto negoziale	
	Nell’esecuzione delle prestazioni previste nel presente atto negoziale sono	
	osservate le norme di seguito elencate:	
	➤ il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 di seguito denominato “Codice”;	
	➤ D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del	
	Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture;	
	➤ D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato	

	“Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle	
	presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente	
	con le disposizioni del citato Regolamento;	
	➤ D. Lgs. n.81/2008;	
	➤ Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018 n.	
	49 anche per le parti non espressamente richiamate e non derogate dal	
	presente contratto;	
	➤ Decreto 16.09.2022 n.31 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le	
	garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;	
	➤ R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..	
	ARTICOLO 3 – Ammontare	
	L’ammontare dell’intervento di cui al presente contratto come riportato nelle	
	premesse e descritti nel Capitolato Speciale è di € 9.385,20	
	(novemilatrecentoottantacinque/20) , a seguito dell’applicazione	
	dell’esonero cauzionale del 1,00 % , oltre ad € 2.064,74	
	(duemilasessantaquattro/74) per aliquota IVA al 22% che sarà versata	
	all’Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014, tale	
	compenso non sarà soggetto a revisione in aumento. Per i lavori di cui al	
	presente contratto non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si	
	applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto	
	previsto dall’art. 120 del Codice. La contabilizzazione sarà eseguita a corpo.	
	Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.	
	ARTICOLO 4 – Revisione Prezzi	

	Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione	
	prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 5 – Consegna, ultimazione dei lavori, programma di	
	esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori	
	L'art. 18 co.2 del Codice, disciplina la stipula e l'esecuzione del contratto. La	
	consegna dei lavori avviene ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato II.14 al D.lgs	
	36/2023.	
	Il Direttore dei lavori, comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui	
	deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori che deve risultare da	
	verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore stesso. Dalla data di tale	
	verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.	
	Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori	
	fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque	
	quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso	
	il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà	
	di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.	
	Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di 3	
	(tre) giorni solari e consecutivi così	
	suddivisi:	
	- giorni 2 (tre) per l'Attività N. 1 di Verifica di Funzionamento;	
	- giorni 1 (due) per l'Attività N.2 di Prova di Funzionamento notturne.	
	Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili	
	all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal	

	cronoprogramma.	
	La sospensione dei lavori è ammessa nei casi previsti dall'art. 121 del Codice.	
	Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 121 del Codice, le	
	esigenze operative connesse ai compiti d'istituto delle Forze armate sono	
	considerate ragioni di pubblico interesse.	
	Il verbale di sospensione deve essere immediatamente inoltrato al	
	responsabile del procedimento per l'esecuzione. Copia del verbale deve essere	
	altresì inviata all'autorità che ha approvato il contratto.	
	Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad	
	intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni	
	delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari	
	eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine	
	di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria	
	per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.	
	Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a	
	quanto previsto dagli artt. 121 e 122 del Codice.	
	L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i	
	lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi e con le modalità	
	stabilite dall'art. 121, comma 8 del codice.	
	La risposta in merito alla richiesta di proroga è resa dal il Responsabile Unico	
	del Procedimento , entro trenta giorni dal suo ricevimento, sentito il direttore	
	dei lavori e acquisita l'autorizzazione da parte dell'ente che gli ha conferito	
	l'incarico.	
	ARTICOLO 6 – Penalità	

	In conformità a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 126 comma 1 del	
	Codice, si prevede che, in caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera,	
	imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale applicata sarà pari all'1‰	
	dell'ammontare del corrispettivo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo	
	e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto. La penale per	
	ritardo è cumulabile con l'eventuale danno da inadempimento.	
	ARTICOLO 7 – Garanzia	
	A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente	
	Contratto, l'appaltatore è stato esonerato dalla presentazione della polizza	
	fidejussoria definitiva, in quanto gli è stato accordato l'esonero cauzionale	
	dell'1% richiesto dallo stesso.	
	ARTICOLO 8 – Assicurazione per danni di esecuzione	
	L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice a	
	presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, polizza	
	assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i	
	danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione	
	dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di	
	impianti ed opere, anche preesistenti, che preveda anche una garanzia di	
	responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione	
	dei lavori, qualora non sia in possesso di polizza responsabilità civile a terzi	
	aziendale.	
	Il massimale per l'assicurazione di responsabilità civile verso terzi è pari al	
	5% della somma indicata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro. La	
	predetta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di	

	emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei	
	lavori risultante dal relativo certificato.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non	
	comporta l'inefficacia della garanzia.	
	ARTICOLO 9 - Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui a quanto stabilito nel	
	capitolato allegato; si obbliga, altresì, ad eseguire i predetti lavori e dare per	
	eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e	
	mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei	
	lavoratori, ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le	
	condizioni contenute nel predetto atto, in considerazione che il prezzo	
	complessivo offerto, derivante del suddetto ribasso, applicato all'importo a	
	base di gara con esclusione degli oneri della sicurezza di cui si è preso atto, è	
	comprensivo del costo del personale e dei costi della sicurezza aziendali	
	(oneri da rischio specifico), che ritiene congrui i prezzi di cui al precedente	
	art. 3.	
	L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 32 del	
	D.P.R. n. 207/2010 oltre che 4, 5 e 6 del Capitolato Generale.	
	9-a) tutela dei lavoratori e clausola sociale	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e	
	assistenza dei lavoratori.	
	In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri	
	sociali dovuti in base alla legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo	

	30, comma 5 del Codice. In caso di ottenimento, da parte del Responsabile del	
	procedimento per la fase di esecuzione, del documento unico di regolarità	
	contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad	
	uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo	
	trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente	
	all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze	
	accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali	
	e assicurativi, compresa la cassa edile.	
	9-b) Direttore Tecnico dell'Appaltatore	
	L'appaltatore nominerà il "Direttore Tecnico" per l'esercizio delle attività	
	necessarie all'esecuzione dei lavori a norma del presente atto. Qualora, nel	
	corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona	
	di cui sopra, dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori per	
	il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di	
	esecuzione. L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori,	
	prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della	
	sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle	
	opere in parola, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il direttore dei lavori	
	ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il	
	cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,	
	incapacità e grave negligenza.	
	9- c) organizzazione e sicurezza del cantiere	
	In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato resta stabilito quanto segue:	
	l'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei	
	lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo	

	professionale con l’incarico di dirigere l’organizzazione del cantiere e vigilare	
	sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature	
	e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente	
	sul cantiere. L’appaltatore è tenuto, durante l’allestimento del cantiere,	
	all’esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla	
	osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro	
	di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, al predetto	
	D.Lgs. e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.	
	L’appaltatore ha l’obbligo di attenersi alle relative disposizioni attuative che	
	saranno impartite in corso d’opera dal “coordinatore per la sicurezza in fase di	
	esecuzione dei lavori”. L’appaltatore dovrà redigere un Piano operativo di	
	sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e	
	tecnologica dell’impresa stessa e consegnare alla Direzione Lavori un proprio	
	piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dal Direttore dei lavori.	
	Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto	
	dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente	
	indicati nel capitolato, sono proporzionali all’importo. E’	
	fatto obbligo all’appaltatore di adeguare l’orario di lavoro alle esigenze	
	dell’Utente dell’immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente	
	assunte le necessarie informazioni. Ove disposto dal Direttore dei Lavori,	
	l’appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto	
	di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale	
	dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per	
	essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi e	
	quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi	

	giacenti. È fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale	
	dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o	
	delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità	
	qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche	
	l'impossibilità di eseguire il contratto. Qualora il cantiere non sia ubicato	
	all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore	
	potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di	
	guardia particolare giurata, ai sensi dell'art. 22 della Legge 13.09.1982, n.	
	646. L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad	
	osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le	
	disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti	
	autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori. L'appaltatore deve	
	assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il	
	direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel	
	personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del	
	personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede. L'appaltatore in	
	ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o	
	malafede del personale stesso. Per assicurare l'osservanza dei patti	
	contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi	
	delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i	
	cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui	
	l'appaltatore si serva, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei	
	materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal	
	contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni	
	prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi	

	valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile	
	la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori	
	e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della	
	vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende	
	ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto. I lavori devono	
	essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono	
	essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e	
	soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel	
	capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali	
	d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di	
	approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti	
	prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo	
	speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle	
	provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la	
	presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e	
	prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei	
	lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali	
	non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal	
	direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca	
	adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere	
	allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei	
	lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla	
	disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi	
	direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta	
	sul primo certificato di acconto. Qualora, anche senza opposizione del	

	direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di	
	peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di	
	magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali	
	che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal	
	caso l'accreditamento dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero	
	il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al	
	contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche	
	e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di	
	lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione	
	del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i	
	corrispondenti prezzi. Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi	
	agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore,	
	essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi	
	unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.	
	9-d) Oneri vari a carico dell'Appaltatore	
	Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta	
	unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e	
	spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista	
	iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto definitivo	
	posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante, se previsto. Poiché	
	l'immobile è di interesse storico-artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004,	
	l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la	
	documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e	
	nulla osta da parte della sovra intendenza oltre degli Uffici Tecnici della	
	stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle	

	normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è	
	soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze,	
	approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla	
	stazione appaltante. L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di	
	progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della	
	stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la	
	migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.	
	Data la natura ed entità economica dei lavori l'Amministrazione eseguirà a	
	chiusura dei lavori un Attestato di Regolare Esecuzione, così come previsto	
	dall'art.102 co 8 del D.Lgs 50/2016 combinato disposto del D.P.R. 236/2012	
	e del DPR 207/2010.	
	9-e) Trasporti e pesatura di materiali	
	Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per	
	l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei	
	materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico,	
	sono a totale carico dell'appaltatore. Tutti gli oneri connessi alla cernita,	
	trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta	
	provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore	
	dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono	
	essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza	
	massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui	
	al Capitolato speciale. Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso	
	dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa	
	pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del	
	delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore. Per taluni	

	manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da	
	pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.	
	ARTICOLO 10: Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l'Esecutore	
	1. Al direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v)	
	dell'allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni	
	su aspetti tecnici e le riserve.	
	2. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni	
	insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il	
	RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove,	
	in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.	
	La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di	
	uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in	
	occasione della sottoscrizione.	
	3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in	
	contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze	
	contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo	
	caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da	
	presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del	
	ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del	
	verbale si intendono definitivamente accettate.	
	4. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo	
	verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore.	
	5. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei	
	lavori.	

	ARTICOLO 11 - Eccezioni e riserve dell'Esecutore	
	1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con	
	le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al codice, a pena di	
	decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese	
	relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.	
	2. L'affidatario, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto	
	di appalto idoneo a riceverle e anche nel registro di contabilità con le modalità	
	e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.	
	3. Il direttore dei lavori a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte	
	dell'esecutore sul registro di contabilità, nei successivi quindici giorni, espone	
	nel registro le sue motivate deduzioni.	
	ARTICOLO 12 - Pagamenti	
	Il pagamento della prestazione avverrà in unica soluzione mediante ordine di	
	pagare con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della	
	Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su	
	un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge	
	136/2010, detratte le eventuali penalità di cui codesta azienda si sia resa	
	passibile successivamente all'Attestato di Regolare Esecuzione, così come	
	previsto dall'art.116 del Codice combinato disposto del D.P.R. 236/2012 e del	
	DPR 207/2010, al netto di eventuali penalità, alla presentazione del	
	formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) all'accertamento da parte di	
	questa Direzione della regolarità contributiva (D.U.R.C.) (ciò in ossequio	
	all'art.16 bis della Legge 2/2009) ed alla verifica che non ci siano debiti della	
	Ditta nei riguardi dell'Erario dello Stato (decreto del Ministero dell'Economia	

	e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 pubblicato sulla G.U. n. 63 del	
	14/03/2008), all’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera	
	impiegata nella realizzazione di lavori edili rilasciata ai sensi del D.M. n. 143	
	del 25 giugno 2021 e all’emissione della fattura elettronica ai sensi del	
	Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice	
	univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: F69IIT ,	
	previa successiva nostra comunicazione.	
	Il riconoscimento della fattura contemplato nel decreto n. 55/2013 non	
	costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo	
	certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di collaudo per il	
	saldo nei termini di legge.	
	La Ditta assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante	
	ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia – della	
	notizia dell’inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto stabilito dalla	
	legge 136/2010, come modificato dal Decreto Legge 187/2010, gli strumenti	
	di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in	
	essere il codice identificativo di gara (CIG) e CUP, indicato nelle premesse	
	del contratto. La Ditta provvederà, altresì a comunicare ogni modifica relativa	
	ai dati trasmessi. La Ditta dichiara di esonerare l’Amministrazione Militare da	
	ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopra indicato.	

	Resta salvo il diritto della Ditta di richiedere che i pagamenti vengano	
	effettuati in una delle forme previste dal D.P.R. in data 10 febbraio 1984, n.	
	21. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, eventuali cessioni di	
	crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata	
	autenticata e devono essere alla stessa notificate. Fatto salvo il rispetto degli	
	obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto,	
	concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni	
	appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino	
	con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro	
	quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'Amministrazione, si	
	riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in	
	base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo	
	stipulato.	
	Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del Codice sul valore del contratto viene	
	calcolato l'importo dell'anticipazione per un importo massimo del 20% da	
	corrispondere all'appaltatore. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata	
	alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo	
	pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il	
	cronoprogramma dei lavori.	
	Relativamente agli articoli "a corpo" eventualmente previsti in estimativo, la	
	valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente	
	ai fini della determinazione e della liquidazione dei suddetti acconti – sarà	
	convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle	

	varie opere che li costituiscono.	
	Il termine per l'emissione del titolo di pagamento è fissato in giorni 60	
	(sessanta) a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento.	
	In ragione della specifica natura della prestazione oggetto dell'appalto di	
	lavori pubblici, nonché della speciale articolazione organizzativo-gerarchica	
	degli organi del Genio militare, il termine per il pagamento della rata di saldo	
	è convenzionalmente pattuito in 60 (sessanta) giorni a decorrere	
	dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/ certificato di regolare	
	esecuzione, ovvero dal ricevimento della fattura se successivo.	
	Il pagamento è subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria, bancaria	
	o assicurativa, secondo lo schema di polizza previsto dal D.M. del	
	12.03.2004, n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso	
	di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a	
	carattere provvisorio e il collaudo definitivo.	
	Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta	
	garanzia, il termine di 60 (sessanta) giorni decorre dalla presentazione della	
	stessa.	
	Il pagamento della prestazione non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera ai sensi dell'art. 1666, co. 2 CC.	
	Il Ministero della Difesa resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante	
	dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle	
	successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.	
	ARTICOLO 13 – Ritardi nei pagamenti	
	In caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla data dell'accreditamento a	

	questa amministrazione, per disporre il pagamento della prestazione, rispetto	
	ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione	
	appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute,	
	fino alla data di emissione dell'ordine di pagare. Qualora il ritardo superi i 60	
	giorni dalla data di cui sopra, dal giorno successivo e fino alla data di	
	emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori. Tali	
	interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo	
	comma, del Codice Civile. Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto	
	di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.	
	ARTICOLO 14 – Subappalto	
	Poiché l'Appaltatore non ha presentato apposita istanza in sede di	
	presentazione dell'offerta, l'istituto del subappalto non trova applicazione	
	nell'esecuzione della prestazione di cui al presente Atto Negoziale.	
	ARTICOLO 15 – Varianti in corso d'opera	
	L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune	
	dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non	
	mutino sostanzialmente la natura della prestazione. In corso d'opera, per	
	imprevisti che comportano eventuali ed ulteriori differenti lavorazioni, il	
	direttore dei lavori dovrà segnalare alle superiori autorità, l'ulteriore esigenza,	
	che eventualmente disponibile nel finanziamento, dovrà essere contabilizzata	
	in base all'analisi dei prezzi allegata al predetto capitolato, detratta del ribasso	
	di cui sopra.	
	ARTICOLO 16 – Controversie	
	Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente atto negoziale è	

	escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art. 213 del Codice, mentre si	
	applica l'art. 25 del Codice di procedura civile.	
	ARTICOLO 17 – Tutela del segreto militare	
	E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in	
	particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre	
	o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle	
	opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di	
	cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione	
	appaltante. L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua	
	organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia	
	scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori,	
	dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.	
	ARTICOLO 18 – Imposta sul valore aggiunto	
	L'I.V.A. con aliquota del 22%, pari ad € 2.064,74	
	(duemilasessantaquattro/74) , sarà versata all'Erario da questa stazione	
	appaltante in ossequio alla Legge 190/2014;	
	Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.	
	Il numero di C.F./P.IVA dell'appaltatore è: 03271210738	
	Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: 80002890731 .	
	ARTICOLO 19 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	
	patto di integrità	
	L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
	operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui	
	al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62	

	del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua	
	spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente	
	atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di	
	condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del	
	presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.	
	All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata all'appaltatore copia	
	informatica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato	
	con DPR n. 62 del 16 aprile 2013. I contenuti del patto di integrità di cui	
	all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato al	
	disciplinare di gara e sottoscritto dall'impresa, che qui si intendono	
	integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente contratto.	
	ARTICOLO 20 – Elezione di domicilio	
	A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio	
	legale ed effettivo in legale in in C.Da Feliciolla, snc – 74010 STATTE (TA),	
	tel 099 4744745 pec: direzione.officinajolly@pcert.postecert.it , ove saranno	
	notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.	
	ARTICOLO 21 – Registrazione	
	Giusta quanto disposto dall'art. 2 dell'Allegato I.4 al Codice, l'imposta è	
	determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo	
	previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente	
	stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000	
	euro.	
	Ai sensi del D.P.R. del 26.04.1986 , n. 131 , art. 5 comma 2 , il presente atto	
	negoziale verrà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d'uso.	

	ARTICOLO 22 – Spese contrattuali	
	Le spese di bollo, di copia, per la eventuale registrazione fiscale e tutte le altre	
	inerenti il presente contratto, sono a carico dell’Appaltatore in conformità con	
	quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n°	
	2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n. 790.	
	ARTICOLO 23 – Recesso dell’Amministrazione	
	La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal	
	contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 123 del Codice. Fermo restando	
	quanto previsto dagli artt. 88, comma 4 –ter e 92, comma 4 del D.Lgs.	
	06/09/2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in	
	qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni	
	relativi ai servizi ed alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili	
	esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o	
	delle forniture non eseguite.	
	ARTICOLO 24 – Efficacia	
	Il presente affidamento ha efficacia per l’appaltatore e per questa	
	Amministrazione a partire dalla data dell’Ordine di Stipula sulla piattaforma	
	MEPA. Tutto quanto non espressamente previsto si intende disciplinato come	
	per legge.	
	IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO	
	Funz. Amm. Antonio MASSARO	
	(documento firmato digitalmente)	
	Il presente atto è da intendersi accettato con la ratifica dell’ordine di	
	Stipula.	